



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 20

DATA COMUNICATO 05/09/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 336

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Settembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **G.S. LAMA CALCIO A.S.D.** AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. NR. 19 DEL 01.09.2023 DEL C.R.U. – ESITO GARA DEL 27.08.2023 PIERANTONIO SPORT - BRANCA 1969 E GARA DEL 30.08.2023 LAMA CALCIO A.S.D. – PIERANTONIO SPORT IN RELAZIONE A:

- **ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA IMPUGNATA CON RIPRISTINO DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE "A" DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.09.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale osserva quanto segue.

Il ricorso proposto dalla società G.S. LAMA CALCIO A.S.D. è infondato.

Le doglianze della reclamante si fondano sul presunto uso illegittimo da parte del Giudice Sportivo del potere di pronunciarsi d'ufficio sulla irregolarità della posizione in campo del calciatore del PIERANTONIO sig. Mattia Bei, anche in considerazione del fatto che la decisione sarebbe stata adottata *"non d'ufficio, ma sulla base di un inammissibile e tardivo ricorso della società Branca 1969"*.

In primo luogo questa Corte rileva che, in forza delle norme espressamente richiamate nella delibera impugnata (in particolare l'art. 66, comma 1, lettera a C.G.S.), i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi possono senz'altro essere instaurati d'ufficio e *"si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali"*, a nulla rilevando la circostanza che sia stato presentato o meno un reclamo o che esso sia stato deliberato nel merito ovvero dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini a carattere perentorio.

Va inoltre precisato che tale potere/dovere del Giudice Sportivo - come peraltro ricordato anche dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. nella pronuncia n. 24/2017 - investe tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, in particolare quelle che determinano irregolarità che falsano il risultato di una gara, come ad esempio – così come nel caso di specie - la partecipazione di un calciatore squalificato.

Né, invero, si rinviene nel C.G.S. una norma che ponga un limite temporale a detto potere/dovere officioso e che faccia ritenere che esso si esaurisca con l'omologazione della gara.

Ciò posto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che l'impugnata delibera del G.S. sia corretta ed immune da vizi e, come tale, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 SETTEMBRE 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace